



**DISCIPLINARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIOPERTURA
TETTO PALAZZINA B DELLA SEDE ARPA DI OMEGNA**

CIG – Z0C298067

CUP - E15I19000170002

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Relazione tecnica e i suoi allegati
- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- il computo metrico estimativo;
- il computo oneri sicurezza
- il P.S.C;

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (ex art.95, comma 4, D.Lgs n. 50/2016) e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Chiarimenti e risposte a quesiti di interesse saranno inviati a tutti i soggetti invitati tramite l'applicativo MEPA, entro il giorno 18/07/2019

I Concorrenti potranno espletare un sopralluogo presso la sede Arpa di Via IV Novembre 294 a Crusinallo di Omegna (VB), oggetto della presente procedura, inviando richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: tecnico@pec.arpa.piemonte.it **entro e non oltre il 16/07/2019**

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini dell'ammissione, ma non dovrà costituire motivo da parte dell'offerente della non conoscenza di circostanze di fatto che possano influire sulla formulazione dell'offerta stessa e sull'esecuzione del contratto.

Il mancato adempimento dell'onere non comporta l'esclusione dell'offerta, ma l'ineccepibilità da parte dell'offerente della non conoscenza di circostanze di fatto che possano influire sulla formulazione dell'offerta stessa e sull'esecuzione del contratto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO.

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

La validazione del progetto e l'indizione della procedura è avvenuta con determinazione 620 del 03/07/2019

L'appalto ha ad oggetto i lavori di come oggetto i lavori per la manutenzione straordinaria di parte della copertura dell'ala B del dipartimento Arpa di Omegna sita in via IV Novembre 294

L'appalto prevede la presenza di requisiti ambientali di cui al D.M. 11/10/2017 recante "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Gli importi di gara sono al netto dell'IVA di legge e risultano essere i seguenti:

CATEGORIA	IMPORTO IN EURO
OS8 Opere di impermeabilizzazione	38.323,72
OG1 Opere edili	1.000,00
Importo a base d'asta	39.323,72
Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	646,98
TOTALE	39.970,70

L'appalto è a corpo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella percentuale del 23,46 dell'importo posto a base di gara. e calcolati sulla base del fatto che trattasi di interventi manutentivi straordinari con prevalente forniture e utilizzo di materiali utilizzati per mantenere le opere interessate.

Considerato l'importo dei lavori, che trattasi di procedura ordinaria, sulla base di progetto esecutivo, che le caratteristiche dei lavori risultano essere standardizzate e definite su computo metrico e che si applica l'esclusione automatica, si stabilisce di utilizzare, il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici.

È applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall'art 97, del D.Lgs 50/2016. Si dà atto che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque e che l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è individuata ai sensi del comma 2 e commi 2bis e 2ter dell'art. 97 D.Lgs 50/2016. L'esclusione automatica non opera quando il n° delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai Concorrenti per la redazione delle offerte e per gli altri adempimenti previsti in corso di gara.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La durata dell'appalto è stabilita in trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DI GARA

I lavori oggetto di gara sono descritti nella relazione tecnica e nei suoi allegati.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerente ai fini della partecipazione alla procedura di gara deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- ▶ L'iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l'oggetto della presente procedura;
- ▶ elenco dei lavori analoghi e di importo simile eseguiti negli ultimi tre anni

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO.

L'importo dell'offerta economica deve essere riferito all'importo complessivo dei lavori indicando obbligatoriamente i costi interni della sicurezza e i costi della manodopera.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici

o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistinretepa.it. Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 50/2016.

La documentazione amministrativa da presentare è la seguente:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere oggetto di autodichiarazione da parte dei concorrenti mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione a sistema di tale documento firmato digitalmente. (a pena di esclusione)
2. **Cauzione provvisoria** attestazione in originale di avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara più i costi interferenziali, al quale potranno essere applicate le riduzioni previste all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016
L'operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.
3. **impegno di un fideiussore**, (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a rilasciare la garanzia per l'esecuzione dell'appalto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (cauzione definitiva).
La presentazione dell'impegno non è dovuta qualora il concorrente rientri nella categoria delle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L'operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
4. elenco dei lavori analoghi e di importo simile eseguiti negli ultimi tre anni. Non è richiesto il requisito di qualificazione SOA, nel caso il partecipante ne sia in possesso, qualora lo allegghi sostituisce l'elenco dei lavori analoghi richiesto.

Precisazioni in ordine all'art. 80 del D.lgs 50/2016 s.m.i.

Costituiscono motivo di esclusione tutte le violazioni indicate nell'art. 80 del D.lgs 50/2016, in particolare si evidenzia quanto previsto al comma 5 lettera c) del citato articolo, così come modificato dal DL 135 del 14/12/2018 recante *"l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; con tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa"*;

In relazione ai motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, tutte le violazioni contributive, tutti i reati per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p., al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'eventuale esclusione. In caso di omessa dichiarazione, quindi, la causa di esclusione non è solo

quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando” (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906);

- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 12 del citato art. 80, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente;

- per il contenuto delle attestazioni da dichiarare il concorrente dovrà attenersi a quanto previsto dal DGUE Documento di gara unico europeo;

- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere riferite a tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico (quest'ultimo, ove presente), nonché agli altri soggetti indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'eventuale procuratore speciale che sottoscrive digitalmente la documentazione amministrativa e/o l'offerta e in ogni caso devono essere riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 citato in relazione al tipo di impresa o società concorrente, inclusi eventuali procuratori muniti di poteri di gestione e di rappresentanza generali, si da renderli assimilabili agli amministratori della società;

- in caso di partecipazione in Consorzio oppure di R.T.I., le dichiarazioni dovranno essere presentate:

- in caso di costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito di cui al comma 2, lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura;
- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE, PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E SUA DURATA

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo);

b) copia della polizza assicurativa;

c) eventuali documenti comprovanti le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta che l'Agenzia riterrà di dover richiedere;

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, Arpa Piemonte avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

La durata del contratto è pari a giorni trenta a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori; le eventuali sospensioni che dovranno essere richieste dall'appaltatore dovranno essere autorizzate per iscritto dalla DL e non potranno superare complessivamente mesi 1.

La stipula del contratto avverrà in modalità telematica.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente disciplinare
- b) la relazione tecnica e i suoi allegati
- c) il computo metrico estimativo ;
- d) il computo oneri sicurezza;
- e) il piano di sicurezza
- f) l'offerta dell'aggiudicatario;
- g) le polizze di garanzia previste per legge e dalle presenti Condizioni Particolari di fornitura.

La consegna avrà luogo entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 8 - TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- ⇒ "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- ⇒ L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

- ⇒ L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 10 - LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI OO.PP.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare saranno applicate:

1. il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i..
2. Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 regolamento di attuazione per le parti non abrogate;
3. gli articoli in vigore del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145;
4. il D.M. 37/2008;
5. le norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
6. le disposizioni dei Regolamenti d'Igiene e Sanità vigenti nei Comuni sede dei lavori;
7. il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Direttore Lavori e dei suoi assistenti ed avendo ben presenti le norme di buona tecnica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e dei criteri ambientali minimi.

L'appaltatore dovrà sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dei lavori attraverso l'ufficio di D.L., e per quanto riguarda la sicurezza del Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione, alle cui disposizioni l'appaltatore dovrà attenersi.

ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al c. 2 e delle penali

eventualmente irrogate. Per l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore deve fornire relazione che dimostri l'adozione ed il rispetto dei criteri ambientali minimi e/o allegando eventuali certificazioni dei materiali utilizzati ove previsti dai criteri di cui all'art. 1.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell'art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato.

Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell'appaltatore e/o dei subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ad una ritenuta del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudo ai sensi del c. 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di acconto, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo c., del codice civile. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante a norma dell'art. 1669 del codice civile.

ART. 14 - FATTURAZIONE

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG e CUP
- il riferimento al SAL e descrizione dei lavori
- importo del SAL
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai lavori ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 4, c. 3 del Regolamento 207/2010. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Le fatture saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previo positivo accertamento della regolarità contributiva.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente link

<http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 15 - PENALI

In caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata:
 - 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alla durata contrattuale:
 - 1 per mille per giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, o in **caso di almeno tre eventi di richiamo scritto relativo a ritardi nell'esecuzione**, è facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Per eventuali opere e lavori da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.105 del D.Lgs 50/2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, secondo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. comma 13, al di fuori di tale ipotesi i pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi, materiali e opere provvisoriale e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il D.L., al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- f) gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- g) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- h) le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazione di materiali;
- i) l'eventuale risistemazione degli impianti posti sotto il pavimento (riscaldamento, elettrico, idraulico, ecc...) nonché la loro riparazione in caso di danneggiamenti nel corso dei lavori;
- j) ogni qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza dei lavori, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;

- k) la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera dando l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- l) la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;
- m) le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono le aree e le località occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- n) la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della stazione appaltante;
- o) il carico e trasporto e smaltimento in discarica o la rottamazione dei materiali di risulta;
- p) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione;
- q) le spese inerenti alle verifiche di ogni genere (statiche, idrauliche, ecc.), inerenti alla messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti ai sensi delle vigenti leggi;
- r) in caso di nuovi impianti, l'appaltatore, a norma del D.M. 37/2008, dovrà produrre il progetto ed aggiornare i disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, produrre le dichiarazioni di conformità, effettuare i collaudi e fornire quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti;
- s) gli elaborati "As-Built" di lavori eseguiti, se necessario;
- t) le prove e verifiche sugli impianti che il D.L. ritenga opportuni senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante;
- u) la presentazione dei campioni di materiali che la Direzione Lavori riterrà opportuno;
- v) gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni.

ART. 18 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La stazione appaltante, tramite il D.L., ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 19 - DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del contratto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 20 - TUTELA DEI LAVORATORI

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 30, c. 5, del D.Lgs 50/2016:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., proporrà, ai sensi dell'articolo 108, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale

contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

ART. 22 - SICUREZZA

1. All'appaltatore, in relazione ai lavori oggetto del presente appalto, viene richiesta la predisposizione del piano operativo di sicurezza, redatto in base ai contenuti dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008; tale documento dovrà essere consegnato prima dell'inizio dei lavori.

2. L'appaltatore è, altresì, tenuto altresì ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore

3. Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che i lavori si svolgeranno durante il periodo lavorativo simultaneamente alle attività delle strutture presenti nel complesso, per cui l'esecuzione dei lavori dovrà essere concordata strettamente con il direttore dei lavori e con i referenti di Città Studi al fine di non arrecare particolare disturbo alle attività e di garantire costantemente la sicurezza dell'area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con il cantiere.

4. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore, comunque accertate, in materia di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in quanto l'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.

6. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, anche l'elenco del personale dipendente che opererà nel cantiere oggetto del presente appalto. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla stazione appaltante

7. I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, c. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

ART. 23 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Per partecipare alla procedura dovrà essere fornita attestazione di avvenuta costituzione della **garanzia provvisoria**, costituita nelle forme di cui all'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016. La cauzione dovrà espressamente ricomprendere, tra le ipotesi di copertura, le fattispecie di cui all'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014. La misura della sanzione ivi prevista è fissata all'1 per mille del valore posto a base d'asta;
Impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 385/1993), a rilasciare la garanzia per l'esecuzione dell'appalto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (cauzione definitiva).
1. In caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è richiesta una **garanzia definitiva**, costituita e svincolata con le modalità previste dal succitato articolo.
2. Per le imprese certificate si applicano le riduzioni dell'importo della cauzione previste dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.
3. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
5. L'appaltatore, a norma dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs 50/2016, è altresì tenuto a costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza assicurativa che copra i danni dovuti a danneggiamento e distruzione totale e parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui ammontare è pari all'importo contrattuale, ovvero che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi il cui massimale è pari a 500.000,00 euro.

**Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.
Per gli operatori economici non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata mediante comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria effettuata tramite sistema applicativo MEPA.**

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 25 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltretutto procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 26 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016 (transazione o accordo bonario).

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Torino.

ART. 27 - REGOLARE ESECUZIONE

L'ultimazione degli interventi previsti in ciascun ordine di servizio dovrà essere comunicata al D.L., il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.

L'appaltatore, a proprie cure e spese, metterà a disposizione del D.L. le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche restando sempre a cura e a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti che eventualmente siano state alterate per dette verifiche.
Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il D.L. disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori già eseguiti.
Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

ART. 28 – MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle demolizioni e da eventuali scavi, che siano ritenuti utili a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell'assestamento, onde evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante.
I materiali di scarto reputati dalla Direzione Lavori non più utili, devono essere smaltiti a cura e a carico dell'appaltatore nelle pubbliche discariche.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del D.M. 145/2000.

ART. 29 – CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

ART. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.
La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transitoriamente eventuali vertenze previo il benessere della stazione appaltante.

ART. 31 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

ART. 32 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 33 - SPECIFICHE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

L'appalto prevede la presenza di requisiti ambientali di cui al D.M. 11/11/2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

ART. 33.1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto perverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti idonei e rispondano ai requisiti richiesti per l'esecuzione degli stessi lavori ed a quelli fissati dalle norme in vigore.

L'appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà sottoporre i materiali da impiegare od anche già impiegati ed ai campioni di conglomerato, pavimentazione o altre strutture od opere eseguite dall'appaltatore stesso in dipendenza del presente appalto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'appaltatore dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, ecc...; a presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni del Capitolato.

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare il diritto della stazione appaltante nel collaudo finale.

II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO TECNICO
(Ing. Massimo VARALDA)
FIRMATO IN ORIGINALE